



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008

Disposizioni in materia di inquadramento giuridico degli ispettori generali e dei direttori di divisione, ex ruoli ad esaurimento, degli enti pubblici non economici

ONOREVOLI SENATORI. - Negli enti pubblici non economici (EPNE), come nello Stato, permane la presenza in servizio degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Essi sono stati, nel tempo, destinatari di incarichi o di funzioni, formalmente attribuite dalle Amministrazioni di appartenenza configurabili ad incarichi dirigenziali, senza tuttavia avere avuto un altrettanto formale riconoscimento giuridico. Infatti, ad esclusione della legge 15 luglio 2002, n. 145, (articolo 5, comma 1) che ha soltanto parzialmente, ed in misura inadeguata e temporalmente circoscritta, consentito la procedura concorsuale di accesso alla dirigenza, a tutt'oggi, a differenza di tutto il rimanente personale contrattualizzato, non hanno goduto di alcun beneficio o progressione economica. Sono, di fatto, rimasti esclusi da ben vent'anni dai benefici previsti dall'applicazione della legge istitutiva dei ruoli ad esaurimento (articolo 15, comma 1, legge 9 marzo 1989, n. 88) già di per sé risarcitoria del mancato inserimento nella nuova dirigenza di questa categoria di personale. Infatti, la parametrizzazione del loro trattamento economico a quello del dirigente di seconda fascia (nella percentuale dell'85 per cento per i direttori di divisione e del 95 per cento per gli ispettori generali) è stata di fatto vanificata dalla struttura della nuova retribuzione prevista dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della dirigenza degli EPNE, che ha destinato la quota più consistente dei miglio-

ramenti retributivi al salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) non attribuito alle qualifiche ad esaurimento, contrattualmente ricomprese, invece, nel CCNL del personale delle aree.

Si richiede, pertanto, in analogia con quanto richiesto per l'Amministrazione statale, la soppressione delle qualifiche ad esaurimento degli EPNE e il contestuale inquadramento (anche in soprannumero) nella qualifica di dirigente di II fascia.

Vale la pena sottolineare che l'operazione suddetta, a carattere definitivamente risarcitorio, è da considerarsi a costo zero per un duplice motivo: sia perché rivolta a lavoratori in attività di Servizio presso le Amministrazioni di appartenenza, sia perché autonomamente finanziata dal fondo monetario loro destinato in via esclusiva e di cui è accertata la capienza (articolo 44 del CCLN relativo al comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1999).

Il presente disegno di legge pone rimedio alla situazione prospettata, prevedendo l'inquadramento soprannumerario nella qualifica di dirigente di seconda fascia ed il meccanismo che consentirà il riassorbimento della posizione soprannumeraria.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, si precisa che il provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa, poiché autonomamente finanziato (si veda l'articolo 44 del citato CCLN 1998-2001).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le qualifiche di ispettori generali e direttori di divisione degli enti pubblici non economici di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono soppresse.

2. I funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente di seconda fascia, senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni di appartenenza.

3. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti previsti dalla presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 2.

1. Il 50 per cento dei posti di dirigente di seconda fascia che si rendono disponibili alla fine di ogni anno, è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. I suddetti posti sono attribuiti mediante titoli di servizio.

